

TI_GERICHTE 12.2007.30 vom 6. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.30

FR: TI_GERICHTE 12.2007.30 du 6 août 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2007.30 del 6 agosto 2007

Regeste

Procedura per mercedi e salari - mancata assunzione di testimoni in prima sede - licenziamento immediato ingiustificato

Erwägungen

E. 6

La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Segretario assessore, con ordinanza 3 luglio 2006, non ha ammesso l'audizione testimoniale di E_____, e chiede che la prova venga ora assunta dal giudice di prime cure o dalla scrivente Camera. Essa, in pratica, non condivide la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della sua pronuncia, secondo cui non sarebbe dato di sapere su quali circostanze avrebbe dovuto riferire il teste, mancando al riguardo qualsivoglia specifica nei verbali di causa, rispettivamente si trattava di una prova che avrebbe dovuto essere esperita per rogatoria e con ciò in urto con il principio della celerità che regolava la procedura. Ora, se è vero che quest'ultima motivazione non appare conforme all'art. 417 cpv. 1 lett. a CPC e non può perciò essere condivisa, così non può dirsi della prima, la convenuta non avendo preteso, nemmeno in questa sede, che al momento della notifica della prova, ovvero in occasione dell'udienza di discussione del 18 maggio 2006, essa, conformemente a quanto disposto dall'art. 180 cpv. 1 CPC, abbia indicato le ragioni per cui postulava l'audizione di quel teste. In appello essa si limita più che altro ad affermare che era evidente e logico, la circostanza essendo per altro stata chiarita a voce, che il teste venisse a riferire in merito a quanto da lui visto, il tutto per confermare la versione dei fatti che essa aveva fornito in sede di risposta. Sennonché dal verbale, che per legge deve in particolare riassumere le conclusioni delle parti e i punti essenziali di fatto e di diritto che non si trovano negli allegati scritti (art. 119 cpv. 1 CPC), non risulta affatto che essa abbia fornito a voce tali spiegazioni, che dunque, non essendo state registrate ritualmente nel fascicolo processuale, non possono essere considerate. Per il resto, la convenuta misconosce il senso dell'art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di permettere al giudice di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene soggettivamente che una prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto di vista oggettivo: in altre parole, il fatto che una parte abbia citato una prova potrà forse significare che essa la ritiene utile e rilevante, ma non implica necessariamente che la stessa lo sia effettivamente anche da un punto di vista oggettivo, aspetto questo che il giudice risolverà non appena, sulla base della norma in discussione, gli saranno state esposte le circostanze che con la stessa si intendono provare, evitando con ciò di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con il solo intento di prolungare la durata della causa (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, Vol. 2, p. 1464 e 1472; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 180). In sostanza, quindi, il fatto che il teste - a detta della convenuta - dovesse in generale riferire in merito ai fatti indicati in risposta,

quand'anche potesse sembrare ovvio e logico, non è ancora sufficiente per permettere al giudice di effettuare l'esame di pertinenza, rilevanza e utilità della prova richiesta, sicché è a ragione che nella fattispecie il Segretario assessore non ha ammesso la relativa prova, tanto più che il fatto che a sostegno dell'audizione di altri due testi, G _____ e K _____, la convenuta abbia regolarmente indicato le circostanze su cui costoro avrebbero dovuto riferire, permette di escludere che essa non fosse consapevole del senso della norma. Ma, a prescindere da quanto precede, la convenuta, anche in questo caso, sarebbe comunque malvenuta a pretendere ora l'audizione di quel teste, dopo che in precedenza mai aveva avuto modo di lamentarsi per la sua mancata audizione, né il 3 luglio 2006, quando le era stata comunicata la mancata ammissione della prova, né il 3 ottobre 2006, quando essa aveva proceduto, senza nulla eccepire, alla discussione finale.

E. 7

Non essendo così possibile l'assunzione dei nuovi testimoni richiesti dalla convenuta, il giudizio sulla legittimità del licenziamento significato all'istante dev'essere effettuato sulla scorta degli elementi risultanti dall'incarto di prima istanza, con il che, non potendosi ritenere che le violazioni contrattuali a lui imputate fossero particolarmente gravi e di per sé quindi tali da giustificare il suo licenziamento immediato, e non essendovi neppure la prova che egli fosse stato in precedenza avvertito che l'ulteriore violazione degli obblighi contrattuali, in particolare in punto all'uso del telefonino privato ed alla preparazione dei piatti dei clienti, avrebbe comportato il suo licenziamento in tronco, ben si può concludere per il carattere ingiustificato del provvedimento adottato nei suoi confronti. All'istante devono pertanto essere riconosciuti, come accertato dalla sentenza impugnata, il salario di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (fr. 6'300.-), come pure l'indennità per licenziamento ingiustificato pari ad una mensilità (fr. 3'150.-), posizioni queste per altro non più contestate dalla convenuta nel loro ammontare.

E. 8

A tali somme devono essere aggiunte le pretese per ore supplementari, che la convenuta ha di principio ammesso, salvo poi aver erroneamente indicato come dovuto a questo titolo l'importo di fr. 3'150.-, che in realtà corrispondeva all'indennità per licenziamento ingiustificato. Come giustamente indicato nel querelato giudizio, l'importo dovuto a titolo di ore supplementari, che in appello non è stato per altro oggetto di alcuna puntuale contestazione, va quindi riconosciuto nella misura di fr. 3'721.-.

E. 9

All'istante spettano in definitiva fr. 13'171.-. Si tratta di importi lordi, fermo restando che, diversamente che dalle somme riconosciute per pretese salariali e per ore supplementari, dall'indennità per licenziamento immediato ingiustificato, stante il suo carattere sanzionatorio e non risarcitorio, non devono però essere dedotti gli usuali oneri di legge (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6^a ed., N. 15 e 17 ad art. 337c CO; ZBJV 1997 p. 332; DTF 123 V 5 consid. 5; II CCA 14 gennaio 1998 inc. n. 12.97.256, 9 marzo 2001 inc. n. 12.2000.238), tra i quali va pure annoverata anche la trattenuta del 10% a favore dell'Ufficio federale dei rifugiati (art. 11 cpv. 1 Ordinanza 2 sull'asilo, RS 142.312), prevista nel contratto di lavoro tra le parti (doc. A). Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la formulazione adottata dal giudice di prime cure tiene dunque già conto del fatto che quest'ultima, quanto meno sulle pretese salariali e per ore supplementari, doveva

trattenere il 10% del salario, per cui la sua censura in tal senso è infondata.

E. 10

La convenuta contesta infine di dover rifondere un'indennità ripetibile alla controparte, che non era stata rappresentata in prima sede ed era risultata in gran parte soccombente, tanto più che la procedura in materia di contratto di lavoro era gratuita. Anche quest'ultima censura è priva di fondamento. Giusta l'art. 343 cpv. 2 e 3 CO la procedura speciale per controversie derivanti dal rapporto di lavoro è in effetti gratuita qualora il valore litigioso non superi fr. 30'000.-, e in concreto il valore litigioso ammontava a fr. 17'949.50 in prima istanza e in fr. 13'171.- in questa sede, ma questo disposto non concerne l'indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c; cfr. pure art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di stabilire che nel caso di parte non patrocinata la parte soccombente deve corrisponderle un'equa indennità per compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 150), tanto più che la stessa convenuta ha pacificamente ricordato che dietro all'istante vi era un avvocato (appello p. 3), sicché già per quel motivo egli avrebbe in ogni caso avuto diritto alla rifusione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 62 ad art. 150). E neppure è vero che l'istante sia risultato in gran parte soccombente, tant'è che egli è anzi risultato vincente in ragione di ca. 65%, soccombendo solo in merito alla trattenuta per vitto e alloggio e all'ammontare dell'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO. In tali circostanze, l'attribuzione all'istante di un'indennità di fr. 200.- da parte del Segretario assessore, che sulla questione gode per altro di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150), non può che essere confermata.

E. 11

Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non ha presentato osservazioni all'appello. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto. II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano indennità alle parti. III. Intimazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.